



**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/05/2021**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1 ALLENAMENTI CONGIUNTI**

Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha concesso il nullaosta in ordine all'applicazione in deroga dell'art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei cosiddetti "allenamenti congiunti". Questi ultimi, pertanto, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, **potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione**, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei. Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche.

### **2.2 CIRCOLARI L.N.D.**

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano le sottoelencate Circolari emesse dalla Lega Nazionale Dilettanti:

Circolare n.121: Museo del Calcio - Coverciano;

Circolare n.122: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;

Circolare n.123: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping.

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DILETTANTI E S.G.S.**

Si riportano, in allegato, le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **3.2 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE PER L'ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 E I 17 ANNI DI ETÀ'**

Il Comitato Regionale Basilicata, come pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 66 del 7 maggio 2021, comunica a tutte le Società affiliate che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da Sport e Salute S.p.a. per favorire l'accesso allo sport dei giovani nella fascia d'età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti. I contributi sono già stati accreditati sui conti delle società d'appartenenza dei giovani tesserati, nell'importo di 6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell'importo di 5,60 euro per ogni tesserato delle società dilettantistiche.

### 3.3 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI SOCIETA'

Considerati il grande successo riscontrato e la massiccia risposta degli interessati, nonostante l'attività calcistica stia attraversando un periodo di forte rallentamento dovuto al Covid, il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito di accettare tutte le domande presentate dai candidati, seppure sia stato superato il numero massimo di cinquanta partecipanti stabilito precedentemente. Con estrema soddisfazione, si riporta di seguito l'elenco degli ammessi, reso noto con Comunicato Ufficiale n. 67 del 12 maggio 2021:

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>
1	ALBANO	LEONARDO
2	ALBANO	VITO
3	ARMENTANO	VITO
4	BIANCULLI	BIAGIO
5	BONELLI	ANTONIO
6	BORRACCIO	DOMENICO
7	BRUNO	ANNIBALE
8	CIFARELLI	BELLISARIO
9	CIGNARALE	ANDREA PASQUALE
10	CIOCIA	NICOLA
11	DE BONIS	DONATO
12	DI BENEDETTO	FRANCESCO
13	DI FEO	DONATO
14	DI MENNA	CARLO
15	DI PASQUALE	GIORGIO
16	DI RESE	GIUSEPPINA
17	DIFIGOLA	ANTONIO
18	FABIANO	ROCCO
19	FERRAMOSCA	ANTONINO
20	FLOCCO	SALVATORE
21	FUSCO	CLAUDIA
22	GIASI	MARGHERITA
23	IASI	FRANCESCO
24	IMPERIO	SALVATORE
25	LA SCALEIA	FRANCESCO
26	LALLO	ANTONIO
27	LAMORTE	MICHELE
28	LAPACCIANA	MARIO
29	LEOPARDI BARRA	ANTONIO
30	MAITILASSO	ROSARIO
31	MALVASO	FRANCESCO
32	MARAUOLA	CANIO GRAZIANO
33	MARZANO	GIUSEPPE
34	MAULA'	GESSICA
35	MECCA	PAOLO
36	MELE	ANTONIO
37	MERCORELLA	FEDERICO
38	MODENA	ANTONIO
39	NARDOZZA	SEBASTIANO

40	NIGRO	RAFFAELE
41	PALAZZO	ROCCO
42	PALERMO	ALESSANDRO
43	PAOLINO	VINCENZO
44	PINTO	PAOLO
45	PONTINO	CARMINE
46	PULLI'	DOMENICO
47	RAGONE	ANGELO
48	ROSSI	ANDREA
49	SABATO	LEONARDO
50	SALANITRO	MARCO
51	SANDRI	GIOVANNI B.
52	SANTORO	CATALDO
53	SIBILLANO	MICHELE
54	SINISGALLI	MARIO
55	SPROVIERO	FORTUNATO
56	STABILE	ANTONIO
57	STIGLIANO	ANTONIO
58	SUTERA	FABIO
59	TACCARDI	TOMMASO
60	TARANTO	GIUSEPPE
61	TELESCA	LUCIANO DONATO
62	TRAFICANTE	GENNARO
63	TRIPANO	PAOLO

#### **4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**

##### **4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - VIGGIANO**

In allegato al presente C.U., si pubblicano l'elenco dei convocati dell'attività del Centro Federale Territoriale per il giorno **17/05/2021** e il modello di autocertificazione da utilizzare.

#### **5. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

##### **5.1 DEFERIMENTO (Prot. n° Prot. n° 008861/263 pfi20-21/MDL/ps del 08 FEBBRAIO 2021) LAMORTE GIUSEPPE;**

Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 66 del 7 maggio 2021 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

##### **PREMESSO**

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **08 FEBBRAIO 2021**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **LAMORTE GIUSEPPE** per aver consapevolmente e volontariamente reso dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Basilicata affermazioni non veritiere nel tentativo di mitigare non solo le proprie responsabilità

*quanto escludere le responsabilità della Società ASD Soccer Five Rapolla 2004 e degli altri soggetti con lui deferiti ponendo così in essere un comportamento, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in quanto contrario ai principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.*

**Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **05 MAGGIO 2021**, constatava la regolarità delle comunicazioni al **Deferito** indirizzate, sia tramite raccomandata a/r per l'audizione del **06 Marzo 2021** (poi differita causa perdurante emergenza sanitaria Covid-19), sia a mezzo PEC all'**Avv. Luigi Angelucci** (già nominato **Difensore** di fiducia in altro procedimento a quello odierno connesso e che nulla comunicava riguardo una eventuale dismissione del mandato originariamente conferitogli) inviata;

**Che il medesimo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dato, in quella sede, atto della presenza dell'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE**, ritualmente convocata, e una volta constatata, in ragione della mancata comparizione del **Deferito** l'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione delle parti della facoltà di accedere all'applicazione di sanzioni ex **art. 127 C.G.S.**, dava ingresso alla fase dibattimentale;

Che la **PROCURA FEDERALE** e per essa l'**Avv. Sibillano**, si riportava all'**Atto di Deferimento** e illustratane i motivi, formulava le seguenti richieste di sanzioni, per:

- **LAMORTE GIUSEPPE**, squalifica per mesi 4 (quattro), da scontarsi a partire dall'inizio dei Campionati;

**Tanto premesso**, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza del **07 MAGGIO 2021**, vagliatala propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento *de quo* per i fatti nello stesso riportati e al **Deferito** ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione del **Deferito** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive a lui riservate, consentono di argomentare che non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

**Rilevato** come, dagli atti del Procedimento Prot. n° 13911/647pfi19-20/MDL/jg del **25 GIUGNO 2020**, a carico di **Lamorte Giuseppe** ed altri, definito con **Delibera** di questo **Tribunale Federale Territoriale**, pubblicata su **C.U. n. 15 del 23/09/2020**, alle cui motivazioni si rinvia, fosse emerso insanabile contrasto tra le dichiarazioni dal **Deferito** alla **Procura Federale** rese e quelle in sede dibattimentale acquisite, riconducibili ad un estremo tentativo di sollevare il **Sodalizio** di appartenenza e altri **Deferiti** dalle responsabilità loro rispettivamente ascritte, sufficienti a giustificare l'accoglimento della richiesta di trasmissione degli atti alla **PROCURA FEDERALE**;

**Accertato** come dall'esame del compendio procedimentale sia stato possibile verificare la responsabilità di **Lamorte Giuseppe** in relazione ai fatti contestatigli in relazione alla denunciata violazione dell'**art. 2, comma 1, ed art 4 comma 1 C.G.S.**;

**Osservato**, ancora, come lo stesso **Deferito**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al*

*comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;*

**Stimato** come questo **Collegio** ritenga, tuttavia in forza di precedente specifico portato dalla sopra richiamata **Delibera** di questo **Tribunale Federale Territoriale**, pubblicata su **C.U. n. 15 del 23/09/2020** e sulla scorta, in ogni caso di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive, la sanzione dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una sua mitigazione:

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. Michele Sibillano**, in sede di audizione formulate, così provvede:  
Irroga a:

- **LAMORTE GIUSEPPE**, squalifica per mesi **3 (TRE)**, di cui **1 (uno)** per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.** da scontarsi a partire dalla data di inizio dei prossimi **Campionati**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 12/05/2021**

IL SEGRETARIO  
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE  
(Antonio DI BENEDETTO)